

XXVe Congrès National de l'ANUSCA

- Merano, 28 novembre – 2 décembre 2005 –

Convenzioni recenti della CIEC

La Commissione Internazionale dello Stato Civile –la CIEC- è stata fondata nel 1950 da 5 paesi ed un Protocollo aggiuntivo all'atto fondatorio ha poi precisato nell' anno 1952 le condizioni nelle quali altri Stati possono aderire a questa Commissione. L'Italia è diventato un paese membro nel 1958. Oggi la CIEC comprende 16 Stati membri.

Secondo gli atti che l'hanno fondata, la missione della CIEC è doppia:

- Il primo scopo della Commissione è di costituire una documentazione legislativa e giurisprudenziale sul diritto dei paesi membri che riguarda la condizione delle persone, della famiglia e della nazionalità, e di mettere questa documentazione alla disposizione delle Autorità dei paesi membri.
- Il secondo obiettivo è di fare tutti gli studi e lavori in modo da cercare di armonizzare, in queste stesse materie, le disposizioni esistenti in questi paesi, particolarmente con l'elaborazione di Convenzioni e Raccomandazioni e di ricercare i modi legislativi e tecnici per migliorare i servizi di stato civile nei diversi paesi membri.

Per quanto riguarda l'attività convenzionale, ricorderò che, sin dalla sua creazione, la CIEC ha elaborato 31 Convenzioni internazionali, tra le quali

- 17 sono state firmate e ratificate dall'Italia e dunque in vigore per l'Italia,
- 6 furono firmate dall'Italia, ma senza che avvenga ulteriormente la necessaria ratificazione per la loro entrata in vigore per l'Italia,
- e, finalmente, 8 che non hanno nemmeno raccolto la firma dall'Italia.

Penso che conoscete le 17 Convenzioni ratificate dall'Italia, ma che avete forse meno conoscenza delle Convenzioni che l'Italia non ha firmato o ratificato. Cercherò di presentarne qualcuna, e di sottolineare anche qualche difficoltà messa in luce recentemente per certi formulari.

Con tutte le Convenzioni, la CIEC ha provato di favorire la cooperazione internazionale in materia di stato civile, cercando di agevolare la vita dei cittadini nei loro spostamenti tra i diversi paesi e nei loro rapporti con le autorità di stato civile.

Per un cittadino spagnolo, polacco o turco che vive con la sua famiglia in Germania, in Italia o nei Paesi Bassi, non importa che le regole sulla tenuta dei registri di stato civile non siano esattamente le stesse in tutti questi paesi. Ciò che conta per questo cittadino è che se deve presentare un documento di stato civile nel paese di residenza –ad esempio l'atto di nascita di uno dei suoi figli per l'iscrizione scolastica- il certificato che gli viene rilasciato dalle sue autorità nazionali venga accettato senza troppe formalità od ostacoli amministrativi.

Ma come si raggiunge questa fine ?

Molte Convenzioni della CIEC hanno lo scopo di facilitare la circolazione dei documenti, ma serve poco la circolazione se il documento formato in un paese non produce effetti all'estero, e per produrre effetti all'estero il documento deve essere riconosciuto e compreso dall'autorità straniera.

A questa fine, la CIEC ha creato in passato diversi strumenti che prevedono l'uso di formule armonizzate plurilingue, senza le quali sarebbe necessario per l'interessato far tradurre i

documento da un traduttore ufficiale con spese spesso onerose e con perdita di tempo. Questi allegati sono dispensati di legalizzazione e sono, secondo le Convenzioni, o rilasciati ai cittadini o scambiati automaticamente tra gli ufficiali di stato civile da un paese all'altro.

Tra le Convenzioni elaborate recentemente,

- ce ne sono almeno due che necessitano una preparazione tecnica assai importante al livello nazionale prima che possano essere ratificate e dunque entrare in vigore : sono le Convenzioni n° 25 sulla cifratura dei documenti di stato civile e n° 30 sulla comunicazione internazionale per via elettronica.
- Ci sono poi due Convenzioni che prevedono il rilascio di un certificato a un cittadino: sono le Convenzioni n° 27 sul rilascio di un certificato di esistenza in vita e n° 28 sul rilascio di un certificato di nazionalità.
- Finalmente, ci sono anche due Convenzioni che prevedono uno scambio automatico: questo è lo scopo unico della Convenzione n° 26 sullo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile e la fine parziale della Convenzione n° 31 sul riconoscimento di cognomi.

Tutti questi testi prescrivono l'uso di modelli uniformi.

Il titolo di certe Convenzioni essendo assai chiaro, non è forse il caso di presentarle in dettaglio adesso. Mi fermerò invece sulla *Convenzione n° 26 sullo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile*.

Anzitutto, devo dire che l'elaborazione di una Convenzione sullo scambio automatico di informazioni deve superare moltissimi ostacoli prima che si possa raggiungere un consenso portando alla firma dell'accordo internazionale. Non parlerò di queste difficoltà specifiche adesso.

L'informazione reciproca relativa agli atti di matrimonio e di morte era già prevista, come lo sapete, dalla Convenzione n° 3, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958¹. La Convenzione n° 26 – che fu firmata il 12 settembre 1997 da cinque Stati (Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Turchia) e che è entrata in vigore il 1° dicembre 2004 fra la Francia e la Turchia- estende il campo di applicazione della Convenzione d'Istanbul, dato che lo scambio automatico di informazioni riguarda ora non soltanto i matrimoni ed i decessi ma altresì gli scioglimenti di matrimonio ed i riconoscimenti, come anche le rettificazioni degli atti di nascita, di matrimonio, di morte e di riconoscimento.

La Convenzione n° 26 dispone che quando un ufficiale di stato civile di uno Stato contraente registra un matrimonio, un divorzio (o qualsiasi altra forma di dissoluzione, inesistenza o annullazione di matrimonio), un decesso o un riconoscimento nei suoi registri, ne dà informazione all'ufficiale di stato civile di un altro stato contraente presso il quale viene tenuto l'atto di nascita e/o l'atto di matrimonio dell'interessato, oppure del suo coniuge (art. 1, 2, 3 e 4). Le comunicazioni previste sono fatte tra ufficiali di stato civile che sono depositari di atti relativi alla persona di cui trattasi e non tengono dunque conto della cittadinanza di questa. Per quanto riguarda la comunicazione di rettifiche, la Convenzione n° 26 prevede (art. 5) l'invio di un estratto rettificato agli ufficiali di stato civile che detengono altri atti della persona in questione (si tratta non solamente della persona direttamente citata nell'atto ma anche di quella il cui atto di stato civile può essere modificato o completato di conseguenza). Tali disposizioni completano la Convenzione n° 9 relativa alle decisioni di rettifica degli atti di stato civile, tenendo presente che le decisioni di

¹ Si ricorda che la Convenzione di Istanbul è in vigore in 11 paesi (Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo e Turchia) e che è stata completata da un Protocollo aggiuntivo (Convenzione n° 23) firmato a Patras il 6 settembre 1989.

rettifica oggetto di queste due Convenzioni sono quelle che hanno lo scopo di riparare un'errore materiale e non quelle di modificare dello stato della persona.

Conviene ancora sottolineare che la Convenzione n° 26 presenta anche una estensione rispetto alla Convenzione n° 3 per quanto riguarda le *autorità* : copre tutti gli ufficiali di stato civile di un paese contraente mentre la Convenzione n° 3 si riferiva soltanto agli ufficiali territoriali di tali paesi. La nuova Convenzione include quindi gli agenti diplomatici e consolari che esercitano la funzione di ufficiale di stato civile.

Finalmente, la Convenzione n° 26 procede allo scambio di informazioni con l'invio di 8 *formulari* uniformi che sono allegati alla Convenzione. Paragonati alle formule allegate ad altre Convenzioni, questi modelli sono più completi in quanto contengono più informazioni. Ma la novità risiede soprattutto nel fatto che gli avvisi o gli estratti non sono più plurilingue. Non comportano pertanto più tutte le traduzioni nelle differenti lingue, che occupano tantissimo spazio sui formulari precedenti ed erano sovente fonte di errori di battitura. I modelli vengono redatti solo nella lingua dell'autorità che rilascia il documento, ogni enunciazione essendo corredata di un codice introdotto dalla Convenzione n° 25, firmata a Bruxelles il 6 settembre 1995, che ho menzionato prima.

Infatti, la nuova presentazione delle formule allegate alla Convenzione n° 26 da il primo via al sistema elaborato con la *Convenzione n° 25 sulla cifratura dei documenti di stato civile*. Questa nuova presentazione fù anche adottata per le formule annesse alle Convenzioni elaborate ulteriormente, come le Convenzioni n° 27 sul rilascio di un certificato di esistenza in vita, n° 28 sul rilascio di un certificato di nazionalità e n° 31 sul riconoscimento di cognomi.

Lo scopo del nuovo sistema è sempre di facilitare la circolazione e la comprensione dei documenti, in particolare perchè questi documenti possono così avvantaggiarsi dei progressi dell'informatica e delle nuove tecnologie della comunicazione. Le nuove formule possono essere integrate più facilmente nei programmi informatici e ciò dovrebbe consentire, con il tempo, di ottenere una traduzione automatica e quasi istantanea del documento straniero, una volta che tutte le enunciazioni e la codifica saranno state introdotte in questi programmi.

Questo nuovo sistema dovrebbe inoltre consentire in futuro lo scambio non solo di documenti internazionali specificamente elaborati ma anche di *documenti nazionali*. Se le enunciazioni dei documenti nazionali –per esempio italiani- comportano il codice del codaggio della CIEC, l'autorità straniera che riceve tale documento potrà decifrare l'informazione e tradurla automaticamente nella sulla lingua, grazie a una specie di dizionario che elenca tutti i codici.

La *Convenzione n° 30 sulla trasmissione per via elettronica* ci da l'indispensabile base legale, visto che permette la trasmissione elettronica per i dati che sono rilasciati o comunicati direttamente secondo quello previsto da altre Convenzioni della CIEC e che prevede che questi dati avranno lo stesso valore che se fossero stato trasmessi per via postale. Ma la Convenzione n° 30 prevede anche la possibilità per i paesi membri della CIEC di estendere l'applicazione della Convenzione ad altri dati di stato civile e ai documenti nazionali.

Se si può scambiare dei documenti nazionali, si risolve parte dei problemi messi in luce negli ultimi anni, per esempio per gli estratti della Convenzione n° 16. Spesso, viene riportato che oltre all'estratto plurilingue viene anche richiesto una copia integrale dell'atto straniero perchè contiene più informazioni che l'estratto internazionale. Ciò significa per il cittadino non solo una formalità in più, ma anche un'ostacolo supplementario qualche volta anche costoso, perchè necessita una traduzione e perchè il rilascio di documenti di stato civile non è gratuito in tutti i paesi.

In conclusione, vorrei menzionare *due ultime difficoltà* che ci portano ad esaminare tutta una serie di modelli, che questi siano plurilingue o codati, *dovute tutte le due all'introduzione di nuove leggi* in certi paesi.

I paesi membri essendo più numerosi, sono anche più numerose le disposizioni in materia di cognome. Per esempio, il cambiamento del cognome di uno sposo che è permesso -o imposto- in certi paesi dopo la celebrazione del matrimonio crea anche lui qualche difficoltà in certi allegati. Se il matrimonio modifica il cognome legale di una persona, c'è bisogno di conoscere il cognome legale di questa persona dopo la celebrazione e il cognome legale che questa persona aveva prima del matrimonio per potere identificarla giustamente. I formulari non consentono sempre di dare queste informazioni, e dunque certi paesi hanno adattato i formulari che rilasciano, scrivendo nei formulari delle lettere per le quali la Convenzione non prevede né simbolo né traduzione.

Per esempio, una coppia italo-tedesca. L'uomo si chiama "Müller" e la donna si chiama "Santi". La coppia sposa in Germania e sceglie il cognome matrimoniale "Müller" -ma la coppia potrebbe anche scegliere il cognome della donna- e con questa scelta "Müller" diventa in Germania il cognome legale dei coniugi e dei loro figli. Se nasce un bambino in Germania, l'autorità tedesca dovrebbe indicare questo cognome "Müller" nell'estratto di nascita della Convenzione n° 16 là dove è richiesto il cognome del padre, della madre e del figlio. Se questo estratto è presentato poi in Italia, oltre al fatto che questo cambiamento di cognome della madre non sarà riconosciuto – perchè in Italia il matrimonio non porta cambiamento del cognome dei coniugi- non si potrà neanche identificare la madre perchè non c'è l'indicazione del suo cognome italiano. Per risolvere questa difficoltà, le autorità tedesche hanno deciso di scrivere nell'estratto rilasciato in Germania il cognome "Müller geb. Santi". Le lettere "geb." sono l'abbreviazione di "geboren" che significa "nato" o "nata". La conseguenza è che qualche volta il formulario viene rifiutato o che c'è una confusione possibile sul cognome, perchè non si sa se "geb" fa parte del cognome o no.

Finalmente, dopo l'adozione di leggi permettendo il partenariato omosessuale o il matrimonio tra persone dello stesso sesso, parecchi paesi membri della CIEC non sono più in grado di rilasciare certi documenti elaborati dalla CIEC perchè questi documenti usano delle parole sessuate per i genitori e per gli sposi. Se due persone dello stesso sesso sono sposate, si può ancora parlare di "sposi" o di "coniugi" ma non di "marito" e di "moglie" e se questa coppia ha adottato un bambino si può ancora parlare di "genitori" ma non di "padre" e di "madre".

Bisognerebbe dunque adattare il vocabolario in certi allegati, ma questo adattamento non è così semplice, perchè tutti gli Stati non sono pronti ad accettare questo cambiamento, ma anche perchè tutte le lingue non conoscono delle parole che non fanno riferimento a un sesso determinato.

Con questi esempi, concludo. Se avete sperimentato anche voi delle difficoltà nell'applicazione di certe Convenzioni, sarei lieta di raccoglierle.

Chantal NAST
Strasbourg, 25 novembre 2005